

TRASPARENZA SULLA RIDUZIONE DEI PREZZI
CON L'ATTUAZIONE ANCHE IN ITALIA
DELLA "DIRETTIVA OMNIBUS"

È del 23 febbraio scorso la comunicazione dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161, c.d. "Direttiva Omnibus". Il decreto legislativo, che è pertanto di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene nuove disposizioni volte a rafforzare ulteriormente le tutele a favore del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette.



MAURIZIO IORIO
Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

Per tali pratiche, previste agli artt. da 18 a 26 del Codice del consumo, si intendono quelle pratiche contrarie alla diligenza professionale (cd. "correttezza professionale"), false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che esse raggiungono o al quale sono dirette. Con particolare attenzione ed interesse è vista l'introduzione della normativa che mira a permettere ai consumatori di valutare la genuinità delle riduzioni di prezzo offerte dai commercianti, attraverso un raffronto di prezzi esposti riferibili ad un determinato periodo di tempo. Nel presente articolo ci occuperemo pertanto dell'analisi del nuovo art. 17 bis (*Annunci di riduzione di prezzo*) così introdotto nel Codice del Consumo, attraverso una panoramica degli aspetti più importanti della suddetta nuova norma.

Qual è l'obiettivo della nuova norma?

L'obiettivo perseguito è quello di impedire ai "professionisti", ovvero i soggetti che nelle pratiche commerciali agiscono nel quadro della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, di gonfiare

artificiosamente il prezzo di vendita di un prodotto in occasione delle operazioni di scontistica e garantire, così, al consumatore di pagare effettivamente un prezzo più basso rispetto al precedente.

Cosa prevede la norma?

Il nuovo art. 17-bis (*Annunci di riduzione di prezzo*) prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo deb-



ba indicare il prezzo precedente più basso applicato dal professionista nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione.

Cosa si intende per "annunci di riduzione di prezzo"?

La norma prende di mira le comunicazioni rivolte al consumatore con le quali si ingenera l'impressione di una riduzione di prezzo. Per "annunci di riduzione di prezzo" si intendono i "saldi", "black friday", "offerte speciali", mentre risultano esclusi dall'applicazione della normativa gli annunci pubblicitari che promuovono l'offerta del commerciante senza evocare l'impressione di uno sconto, ad esempio utilizzando la dicitura "prezzi più bassi/prezzi migliori". È prevista espressamente l'applicazione alle vendite straordinarie, quali quelle di liquidazione, di fine stagione e quelle promozionali.

La nuova norma, invece, non si riferisce alle vendite sottocosto e alle pratiche a lungo termine che consentono al consumatore di ottenere singole riduzioni di prezzo personalizzate, come quelle riservate a un consumatore specifico o a particolari categorie di consumatori in ricorrenze particolari, oppure come nel caso di promozioni legate ai programmi fedeltà.

Cosa si intende per "prezzo precedente"?

Per "prezzo precedente" si intende il prezzo precedente più basso applicato negli ultimi trenta giorni. Il professionista che voglia adottare una campagna di sconti sarà, quindi, tenuto ad individuare il prezzo più basso che ha applicato al prodotto, procedendo a ritroso nel tempo, per il periodo previsto dalla norma. Per una migliore comprensione, è bene precisare che la definizione di "prezzo precedente" non ha nulla a che fare con il concetto di prez-



zo di vendita che precede l'ultimo scontato.

Si pensi, infatti, all'ipotesi in cui un commerciante effettui, nell'arco di trenta giorni, diverse campagne di sconto, alternando una riduzione di prezzo ad un successivo aumento che, però, rimane in vigore per meno di trenta giorni e, successivamente, proponga nuovamente una riduzione di prezzo. In questo caso, per "prezzo precedente" si intende comunque, quello più basso applicato al prodotto negli ultimi trenta giorni. Il documento interpretativo della Commissione UE "Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio" (gli "Orientamenti") riporta il seguente esempio scolastico: "se l'annuncio della riduzione di prezzo offre uno "<sconto del 50%>" ed il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di € 100,00, il venditore dovrà

presentare € 100,00 quale prezzo precedente sulla cui base calcolare la riduzione del 50%, anche qualora l'ultimo prezzo di vendita del bene fosse stato di € 160,00".

A quali beni si applica la nuova norma?

La norma prevede espressamente l'esclusione della sua applicazione per i prodotti agricoli ed alimentari deperibili, ovvero quelli che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro trenta giorni dalla raccolta, dalla produzione o dalla trasformazione. Sono esclusi, altresì, i beni alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni, i prodotti agricoli ed alimentari sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi

1 - Queste definizioni sono riportate negli Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, modificata dalla Direttiva Omnibus.



per un periodo superiore a sessanta giorni, i prodotti a base di carne che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche, oltre a tutti i tipi di latte.

Tali esclusioni sono motivate, negli *Orientamenti*, dalla constatazione che i “beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente” potrebbero dover essere scontati con maggior frequenza al fine di velocizzarne la vendita.

La relazione illustrativa al decreto legislativo specifica, per quanto evidente, che non rientrano tra i beni esclusi dall'applicazione dell'art. 17-bis quei beni che “scadono” solo in senso commerciale, come ad esempio gli indumenti stagionali.

Cosa succede se un prodotto è immesso nel mercato da meno di trenta giorni?

In questo caso la norma lascia al venditore la libertà di individuare sulla base delle circostanze effettive il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Tale periodo di tempo dovrà essere indicato assieme al prezzo all'acquirente (ad



esempio: “Prodotto scontato del ... % rispetto al prezzo più basso di Euro ... applicato nei n. 20 giorni precedenti”).

Come precisato ancora una volta negli *Orientamenti*, tale eccezione si applica solo nel caso di beni immessi per la prima volta sul mercato e non, ad esempio, nel caso di beni immessi sul mercato a seguito di esaurimento scorte o di articoli stagionali che, quindi, in realtà, erano in esso già presenti.

La normativa in esame non si applica, poi, per espressa previsione al prezzo di lancio, che pertanto non viene considerato al fine di determi-

nare il prezzo più basso applicato nel periodo precedente di cui trattasi.

Qual è il prezzo precedente più basso in caso di riduzione progressiva di prezzo?

La norma prevede che, in caso di riduzione progressiva durante la medesima campagna di vendita (pertanto senza rialzi e riduzioni alternati), il prezzo precedente è quello anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

Ad esempio, nel caso in cui il venditore annunci per la prima volta uno sconto del 30% sul prezzo più basso (pari ad € 100,00) applicato negli ultimi trenta giorni, ai fini dello sconto può essere considerato quale “prezzo precedente” quello di euro 100,00, anche se il suddetto venditore annunci successivamente al primo sconto del 30% ulteriori riduzioni del 40% e del 50%.

A chi si rivolge la nuova norma?

La norma vincola i professionisti, in quanto parti effettive del rapporto commerciale con il consumatore, ossia i venditori di beni, compresi quelli che operano attraverso intermediari, anche nei mercati online.

Regime sanzionatorio

La nuova norma implementa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie già previste dall'art. 17 del Codice del Consumo, in attuazione dell'art. 8 della Direttiva Omnibus.

Decorrenza

Al fine di andare incontro alle esigenze dei professionisti, è previsto un periodo “di grazia”, ossia di non applicazione alle campagne promozionali che si svolgono nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva omnibus 2019/2161.

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo